

D.A. n. 374

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

L'ASSESSORE

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 109/bis;

VISTA la l.r. 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare gli articoli 151 e 227, così come modificati dall'art. 2 quater, comma 6, lett. a), del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che hanno fissato nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali la data del 30 aprile di ciascun anno quale termine ultimo per la deliberazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente da parte dei Consigli provinciali e comunali;

VISTA la Legge 24 aprile 2020, n. 27, che all'art. 107, comma 1, lettera b) ha differito i termini per l'approvazione del rendiconto di gestione 2019 al 30 giugno 2020;

VISTO il regolamento d'attuazione dell'art. 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, emanato con Decreto Presidenziale n. 20 del 29 febbraio 2012;

VISTA la circolare n. 16 del 2 ottobre 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 47 del 18 ottobre 2013, con la quale, sulla scorta del parere dell'Ufficio Legislativo e Legale n. 20706 del 5 settembre 2013, l'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica ha fornito indirizzo interpretativo e applicativo, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. "a", della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in ordine all'immediata applicabilità nella Regione siciliana dell'art. 227, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 267/2000, relativo alle sanzioni connesse alla mancata approvazione, nei termini di legge, del rendiconto di gestione degli enti locali;

VISTA la circolare di questo Assessorato n. 14 dell'8 maggio 2020, con la quale gli enti locali siciliani sono stati invitati a comunicare gli estremi di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2019, con l'avvertenza che la mancanza di notizie entro il termine di legge avrebbe determinato una presunzione di inadempienza e conseguente attivazione della procedura sostitutiva;

CONSIDERATO che con la suddetta circolare n. 14/2020 l'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha onerato il Dirigente Generale del Dipartimento delle Autonomie Locali a dare corso, non appena scaduto il termine di legge, ai conseguenziali adempimenti di cui all'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL.;

VISTA la circolare di questo Assessorato n. 15 del 7 agosto 2020;

VISTO il combinato disposto degli articoli 109 bis dell'O.R.EE.LL., 58 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, e 227 del decreto legislativo n. 267/2000, che statuisce l'applicazione del predetto art. 109 bis dell'O.R.EE.LL. alle inadempienze relative alla mancata deliberazione del

rendiconto di gestione da parte degli enti locali, mediante la nomina di un commissario ad acta che curi gli adempimenti omissi dall'ente;

VISTO il D.D.G. n. 293/S.3/2020 del 16 settembre 2020 con il quale si è provveduto, a norma dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., alla nomina del commissario ad acta presso il Comune di Sciacca (AG) per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'es. fin. 2019;

VISTA la nota prot. n. 13022 del 2 novembre 2020 con la quale il Commissario ad acta, in riferimento all'intervento sostitutivo di cui al D.D.G. n. 293/2020, ha comunicato di avere adottato il rendiconto di gestione dell'es. fin. 2019 e il piano di rientro ex art. 188 del T.U.EE.LL., trasmettendo la deliberazione n. 45 del 29 ottobre 2020;

CONSIDERATO che l'azione sostitutiva del commissario ad acta è stata determinata dall'inadempienza del Consiglio comunale rispetto all'attività diffidatoria, posta in essere dallo stesso commissario, secondo le modalità previste dalla legge e dal decreto d'incarico;

CONSIDERATO che l'esercizio dell'azione sostitutiva, con l'adozione delle deliberazioni commissariali di approvazione dei documenti finanziari sopracitati, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dai commi 3 e 4 del citato art. 109/bis dell'O.R.EE.LL e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere alla sospensione del Consiglio comunale di Sciacca (AG), nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento, nominando nel contempo un Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'organo;

RITENUTO altresì, che detto Commissario debba avere i requisiti prescritti dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs 8 aprile 2013, n. 39, del divieto di cumulare più di due incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, stabilito dall'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dell'osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario straordinario prescritto dall'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al comma 5 bis dell'art. 55 del Decreto Presidenziale n. 6 del 29 ottobre 1955, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e ss.mm.ii;

VISTA la nota prot.n. 10122 /GAB del 4/11/2020 di verifica dei requisiti;

VISTO il D.P. n. 610/GAB del 12 novembre 2018, pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione siciliana, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari straordinari e regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R.06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18 dicembre 2012);

DECRETA

Art. 1) Nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento, ai sensi dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., il Consiglio comunale di Sciacca (AG) è sospeso.

Art. 2) Nominare il sig./dott. PIETRO SALANTI, qualifica DIRIGENTE in servizio presso PRESIDENZA REGIONE Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'organo sospeso.

Art.3) Al Commissario straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/GAB del 12 novembre 2018, pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione siciliana, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari

straordinari e regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione, oltre al trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, 04-11-2020



L'Assessore
GRASSO